

N.645/02 R.G.

TARTAGLIA

413/07 Sent.
In data 17/01/2007



3/4

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 17 del mese di gennaio anno 2007

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 1° PENALE

Composta dai signori Magistrati:

- 1. Dott. Vincenzo Roselli Presidente
- 2. Dott. Mariafrancesca Maresca Consigliere
- 3. Dott. Ada Vitanza Consigliere

Con l'intervento del sostituto Procuratore Generale

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA **CORTE DI APPELLO DI ROMA**
 Cancelleria Centrale Penale
 "Ai sensi dell'art. 285 T.U. sulle
 spese di giustizia si attesta
 l'avvenuto pagamento dei diritti
 per un importo di € 1,55"

Nel procedimento penale a carico di

1) PELLEGRINO GIUSEPPE n.o. San
Prisco il 22/8/1997 danno to in
Montecitorio Via Dino Lampi
13 (old) LIB - CONT.
difesa dell'Avv. Maria Carolina
Ferri in sost. dell'Avv. Giuseppe
Rosadivita di fiducia, con
studio in Via della Quilizzazione
64 Rome,
 2) ONNIS DANTE n.o. Anzio il

Depositata
oggi

Estensore dr.
Ves Roselli

Estr. contum. Notificato
il _____

Ricorso
di _____
il _____

Atti al Giud. imp.
il _____

Sent. Irrevocabile
il _____

Il Cancelliere

Art. 27 Regol. _____

Art. 28 Regol. _____

Scheda _____

Camp. Pen. _____

R.Mem. _____

Corpi reato n. _____

Il Cancelliere

10/11/57 elett. te dan. to (lo studio dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia) U.le delle Medaglie D'oro 266 Roma)

LIB - PRES.


difesa dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia) di fiducia, con studio in U.le delle Medaglie D'oro 266 Roma,

Appellanti

avverso la sent. del Trib di Roma in comp. manovratrice in data del 17/6/01, 1° SEZIONE PENALE, CON LA QUALE CONCESSI ATTENUANTI GENERICHE, ERAVO (CONDANNATO) A MESI 0770 DI RECLUSIONE (COL BENEFICIO DELLA PENA SOSTESA) QUALI

IMPUTATO

... 110-476 c.p. perche' in concorso tra loro, il PELLEGRINO agendo come investigatore mentre l'ONNYS materialmente operava, ricoprendo rispettivamente la qualita' di comandante della I sezione operativa della ... compagnia Guardia di Finanza di Roma e di sottufficiale addetto al medesimo reparto, alteravano la scritturazione apposta al n. 139 del registro di protocollo di detta sezione operativa sbarrando con un tratto di penna la originaria annotazione (risalente al 3.2.1998) " ... 4 (quattro) di L.O. Mo CRISCI" ed apponendo di fianco e sotto la nuova annotazione "AL COMANDANTE DELLA 14 COMP. ROMA trasm. appunto informativo C.P." (al fine di far apparire come data di inoltro di quell'appunto, contrariamente al vero, il giorno 3.2.1998). Registro di protocollo da ritenere quale atto pubblico, pur avendo natura interna, in quanto deputato a provare la regolarita' delle operazioni dell'ufficio ed in particolare ad attribuire ad esse data certa. maggio 1998



CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G. Conforme sentenza di prima grado
DIFENSORI Accoglimento motivi d'appello

[Handwritten signature]

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pellegrino Giuseppe ed Onnis Dante erano rinviati a giudizio dinanzi il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, per rispondere del reato indicato in rubrica e, al termine del dibattimento, concesse attenuanti generiche, erano condannati alla pena di mesi otto di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena; il Tribunale dichiarava altresì la falsità dell'annotazione indicata nel capo d'accusa disponendone la cancellazione.

Proponevano tempestivo appello i difensori degli imputati chiedendo: il difensore del Pellegrino l'assoluzione del suo assistito poiché il fatto non sussiste (previa eventuale riapertura dell'istruzione dibattimentale) o poiché il fatto non costituisce reato ai sensi art. 49 C.P., ed il difensore dell'Onnis in rito la declaratoria di nullità della sentenza e, nel merito, l'assoluzione poiché il fatto non sussiste o non costituisce reato o ai sensi art. 51 C.P. e, in via subordinata, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 comma 3 C.P.

Nell'imminenza della celebrazione del dibattimento d'appello il difensore dell'Onnis depositava memoria.

All'odierna udienza, in presenza dell'Onnis ed in contumacia del Pellegrino, P.G. e difensori concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado ritiene sussistente l'oggettiva falsità dell'annotazione indicata in rubrica sia perché riscontrata dal fatto di essere stata trascritta su uno spazio già occupato e poi annullato dall'annotazione realmente eseguita in data 3 febbraio 1998 (annotazione relativa alla licenza concessa al M. Ilo Crisci) sia perché vergata con calligrafia diversa da tutte le altre annotazioni effettuate il 3 febbraio 1998: inoltre non risultava che l'appunto informativo oggetto della contestata nuova annotazione fosse mai pervenuto al destinatario e cioè il Comandante della Prima Compagnia Capitano De Simone. Ritiene poi il primo giudice che anche se l'atto del quale si contesta la falsità (scritto sul registro di protocollo sul quale si annotava la corrispondenza tra la prima sezione ed il Comando della prima Compagnia) può essere qualificato come "atto interno", egualmente esso rientra nella tutela penale prevista dall'art. 476 C.P., in quanto anche gli atti interni, se formati da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sono finalizzati a documentare fatti inerenti l'attività da lui svolta e la regolarità delle operazioni amministrative. Né, sempre secondo il primo giudice, poteva parlarsi nella fattispecie concreta di falso grossolano, non ricorrendo gli estremi di indizi di falsità talmente evidenti da non consentire un inganno della pubblica fede.

Per ciò che concerneva la posizione dei singoli imputati, osservava il Tribunale che pacifica era la responsabilità dell'Onnis, scrivano della prima sezione, che aveva ammesso di aver vergato, nel maggio 1998, l'annotazione "postuma", sia pur su ordine del suo superiore m. Ilo Pellegrino, né poteva l'Onnis invocare la scriminante dell'art. 51 C.P. trattandosi, in sostanza, d'un ordine manifestamente criminoso; quanto al Pellegrino, a giudizio del Tribunale la prova della sua responsabilità era costituita, oltre che dalla chiamata in correità da parte dell'Onnis, dalla considerazione che solo il Pellegrino poteva avere interesse (per il progresso contenzioso coi suoi superiori, ed in particolare con tenente-colonnello Possemato, anche con riferimento alla gestione delle notizie contenute nell'appunto informativo di cui sopra) a far apporre quella annotazione sul registro di protocollo, tanto più che lo stesso Pellegrino, nel ricostruire la "storia" di quell'appunto, aveva ribadito il suo personale interesse a che l'appunto medesimo fosse tenuto nella giusta considerazione dal suo superiore diretto Capitano De Simone.

La difesa del Pellegrino riteneva invece credibile la versione sostenuta dal suo assistito, secondo la quale egli non diede mai all'Onnis l'ordine da quest'ultimo riferito,

Pelle.

4

ipotizzando che (causa appunto i pregressi contrasti esistenti tra il Pellegrino ed i suoi superiori, che esso Pellegrino aveva tra l'altro, per altre vicende, denunciato alla Procura Militare della Repubblica) l'Onnis potesse essere stato sottoposto a pressioni; in ogni caso, la chiamata in correità dell'Onnis appariva priva di riscontri, non potendosi qualificare tali le dichiarazioni del colonnello Boccia poiché solo "de relato" e come tali inutilizzabili. In punto di diritto, l'atto del quale si assumeva la falsità non poteva essere qualificato come atto pubblico poiché trattavasi d'un mero brogliaccio, non compreso tra quei registri per i quali per l'Ordinamento della Guardia di Finanza prescriveva l'obbligatorietà della tenuta, tanto è vero che non era né vidimato né siglato; ed, in ogni caso, andava applicato dal primo giudice l'art. 49 C.P. in quanto, essendo l'intero riquadro su cui insisteva la annotazione contestata interamente annullato al momento della scritturazione, con righe trasversali rosse nere, veniva a mancare l'idoneità dell'annotazione stessa a ingannare la pubblica fede.

Il difensore dell'Onnis, a sua volta, osservava, in rito, che la sentenza di primo grado era nulla, per violazione dell'art. 521, secondo comma, epp, in quanto l'Onnis, nella motivazione della sentenza, era stato riconosciuto responsabile non già, come recita la rubrica, di "aver annullato con un tratto di penna" l'originaria annotazione" sebbene del fatto diverso di aver aggiunto una postilla in epoca successiva al 3 febbraio 1998; nel merito, oltre a ribadire la tesi sostenuta dal difensore del Pellegrino in ordine alla non configurabilità del registro di passaggio come atto pubblico, sosteneva la mancanza, da parte del suo assistito, del dolo proprio del reato contestato, in quanto il medesimo, sapendo che il protocollo in questione era già annullato, riteneva "ininfluente" l'annotazione che gli veniva ordinato di vergare, e, in ogni caso, trattandosi di militari, l'unico limite alla sindacabilità dell'ordine da parte dell'Onnis era quello della manifesta criminalità, requisito che, per le osservazioni addotte in precedenza, non sussisteva certo nel caso specifico.

Con la memoria depositata il 21 dicembre 2006 il difensore dell'Onnis ribadiva ed approfondiva le doglianze contenute nell'atto d'appello, sottolineando in particolare la sincerità e la lealtà mostrate dal suo assistito in sede di interrogatorio ed esame.

Osserva la Corte:

Il motivo d'appello proposto in rito dalla difesa dell'Onnis è infondato; non vi è stata invero alcuna violazione, da parte del primo giudice, del dettato dell'art. 521 CPP, in quanto il Tribunale ha solo escluso la sussistenza d'una parte della condotta ma ha ritenuto comunque sussistente un comportamento (l'apposizione di annotazione "postuma") ritualmente contestato (e rappresentante tra l'altro il profilo più qualificante del falso nell'ottica dell'accusa).

Quanto alle doglianze mosse sul merito della sentenza, vanno anzitutto esaminate quelle attinenti l'oggettiva configurabilità del dedotto falso in atto pubblico, in quanto, sul piano logico, antecedenti rispetto alla problematica attinente la responsabilità e/o l'atteggiamento psicologico dei singoli appellanti.

Ritiene al riguardo la Corte che l'appello degli imputati sia fondato, sotto un duplice profilo; da un lato in quanto il cosiddetto registro di protocollo sul quale sarebbe stata apposta l'annotazione postuma non è qualificabile come documento pubblico e d'altro lato poiché, anche a volerlo qualificare come tale, difettava, ai sensi dell'art. 49 C.P., l'offensività della presunta falsificazione. In particolare:

Quanto al primo profilo è sì vero, come osserva la motivazione del primo giudice, che anche un atto amministrativo "interno" può essere qualificato come atto pubblico, ma ciò a condizione o che l'atto rappresenti un anello d'un più complesso procedimento amministrativo funzionale all'emanazione d'un provvedimento dell'Amministrazione, oppure che allo stesso sia conferita (in forza di legge o regolamento o anche solo per disposizioni di carattere generale emanate dall'Amministrazione medesima) una funzione probatoria. Al contrario nella fattispecie concreta in esame il registro in questione altro non era che un mero brogliaccio, la cui istituzione e

Red

tema non era prevista neanche dall'ordinamento interno della Guardia di Finanza; trattavasi, in realtà, d'un mero strumento di annotazione (tra l'altro né siglato né vidimato) ad uso interno della Sezione; e correttamente, ad avviso del Collegio, la difesa fa richiamo alla recente giurisprudenza della Suprema Corte che se riconosce valenza di documento pubblico al registro di classe, qualifica invece come mera scrittura privata il registro del singolo professore (ove pure sono annotati i voti ed i giudizi dell'insegnante).

Quanto al secondo profilo, la compulsazione del predetto registro, acquisito in atti, evidenzia con chiarezza che l'intero spazio e riquadro su cui insiste anche l'annotazione "postuma" è sbarrato in "rosso" (sbarramento certamente effettuato in data prossima al 3 febbraio 1998, essendo stata annullata la richiesta di licenza del m.llo Crisci e pertanto non riferibile all'Onnis); ne consegue che anche ove si volesse qualificare il suindicato registro come un documento pubblico l'annotazione attinente l'inoltro al Comando di Compagnia dell'appunto informativo non aveva, in radice, alcuna idoneità certificativa perché veniva a risultare formalmente "depenata".

Alla luce delle susposte considerazioni gli appellanti vanno assolti dal reato loro contestato poiché il fatto non sussiste.

PQM

Visto l'art. 605 CPP in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, seconda sezione penale, in data 7 giugno 2001, appellata da Pellegrino Giuseppe ed Onnis Dante, assolve i medesimi dal reato loro ascritto poiché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Roma 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Roselli
Vincenzo Roselli

Deposita in Cancelleria
oggi 16.3.07
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
[Signature]

